



REGOLAMENTO

IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ EX L. 43/2006 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3-QUATER DEL DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127, CONVERTITO DALLA LEGGE 19 NOVEMBRE 2021, N. 165, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34, CONVERTITO DALLA LEGGE 26 MAGGIO 2023, N. 56.

Direzione Generale

San Giovanni di Dio,
via Ospedale 54, 09124 Cagliari
Tel. 070.51092608/09

E-mail dir.generale@aoucagliari.it PEC dir.generale@pec.aoucagliari.it

Sede legale

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.IVA e C.F. 03108560925

AouCaSiCuraDiTe

www.aoucagliari.it





INDICE:

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.
- Articolo 2 – Definizioni.
- Articolo 3 – Misure in materia di personale sanitario.
- Articolo 4 – Attività consentite.
- Articolo 5 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione.
- Articolo 6 – Procedura di autorizzazione.
- Articolo 7 – Limiti.
- Articolo 8 – Disposizioni finali.

Riferimenti normativi

Allegato A – Domanda di autorizzazione alle attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità;

Allegato B – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445);

Allegato C – Istruttoria per l'autorizzazione alle attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità;

Allegato D – Provvedimento finale a seguito di istanza per l'autorizzazione alle attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità.



Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.

Il presente regolamento dà applicazione alle disposizioni legislative indicate in oggetto, al fine di darne omogenea e coerente interpretazione.

Il regolamento individua le tipologie di attività extra officio esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ex L. 43/2006, ha delineato gli ambiti delle incompatibilità di cui la fonte normativa dispone l'inapplicabilità e gli adempimenti che devono essere posti in essere dai dipendenti interessati e dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 2 – Definizioni.

Ai fini del presente regolamento e in ossequio alla L. 1° febbraio 2006, n. 43, si intendono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della L. 10 agosto 2000, n. 251, e del Decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione e il cui esercizio è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante.

Per rapporto di lavoro esclusivo si intende la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.

Per attività extra officio si intendono tutte quelle non comprese nei compiti e doveri d'ufficio correlati alla funzione, svolte dal pubblico dipendente fuori dall'orario di lavoro in favore di altri soggetti pubblici o privati, anche in modo saltuario ed occasionale, in deroga al dovere di esclusività sancito dalla Costituzione.

Per conflitto di interessi si intende la condizione in cui un soggetto svolge contemporaneamente due ruoli differenti con possibilità di interferenza dell'uno sull'altro. Affinché sussista, non occorre che l'interferenza abbia effettivamente luogo; invero, è sufficiente che ricorrano le condizioni di potenziale esistenza del conflitto d'interessi.

Articolo 3 – Misure in materia di personale sanitario.

Il personale del ruolo sanitario del comparto, in deroga alle incompatibilità previste dall'art. 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, e all'art. 53 del D.lg. 30 marzo 2001, n. 165 e fino al 31.12.2025, può effettuare attività lavorativa extra officio per un massimo 12 ore settimanali.



In funzione del rilascio dell'autorizzazione, il Direttore della Struttura di afferenza del richiedente dovrà, previa verifica, dichiarare espressamente che l'attività extra ufficio per la quale è richiesta l'autorizzazione non pregiudichi l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa e non confligga con la normativa sull'orario di lavoro.

Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo. Di conseguenza, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari si riserva di prorogare il termine di cui al comma 1 sulla base delle disposizioni legislative conseguenti alle valutazioni ministeriali.

Articolo 4 – Attività consentite.

Le attività che possono essere esercitate al di fuori dell'orario di servizio da parte degli operatori delle professioni sanitarie del comparto sanità in servizio all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari con rapporto di lavoro subordinato, in deroga al regime ordinario delle incompatibilità, sono le attività riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l'abilitazione all'esercizio.

Per gli incarichi che abbiano per oggetto lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui sopra continua a trovare applicazione la disciplina ordinaria delle incompatibilità.

Il predetto personale può espletare solo prestazioni professionali al di fuori dell'azienda o ente di appartenenza, con esclusione di qualsiasi attività professionale "intra moenia".

È ammesso il conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pubbliche, anche del SSN, e l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private anche accreditate. Altresì, è ammesso l'esercizio di attività libero professionali a favore di singoli utenti.

Salvo esito negativo della specifica valutazione di compatibilità con l'organizzazione dell'Azienda e le altre strutture pubbliche e private da effettuarsi sia in sede di rilascio dell'autorizzazione che in fase di esecuzione della prestazione, è ammessa la possibilità di instaurare rapporti di dipendenza con altri enti.

Restano ferme le incompatibilità tra attività che possono generare conflitto d'interessi e, conseguentemente, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'Azienda, in conformità all'art. 97, comma 1 della Costituzione.

L'attività non potrà essere espletata durante periodi di assenza dal servizio per malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa, permesso retribuito e ferie (almeno con riferimento al periodo annuale minimo di quattro settimane di cui all'art. 10 del D.lgs. 66/2003).



Articolo 5 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione.

In capo all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari è posto l'onere di autorizzare le richieste del personale. L'autorizzazione è concessa a condizione che:

a) l'attività garantisca prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio Sanitario Nazionale, verificando la compatibilità tra l'orario di lavoro e l'orario di servizio del dipendente, sicché non costituisca ostacolo alla programmazione e all'effettuazione dei turni di lavoro e di pronta disponibilità;

b) sia verificato il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, in conformità alle disposizioni in materia di orario di lavoro stabilite dal D.lgs. 66/2003 e dai CCNL di riferimento, con specifico riguardo alla durata media massima settimanale dell'orario di lavoro, alle giornate di riposo e alle ore di riposo intercorrenti tra un turno di lavoro e l'altro;

c) il Direttore della Struttura di afferenza del richiedente attesti che non sia pregiudicato l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle anzidette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica. Il diniego giustificato dall'incompatibilità con l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa è correlato alla circostanza che, in concreto, l'esercizio dell'attività extra ufficio possa pregiudicare i piani aziendali di recupero di tali prestazioni. Pertanto, qualora i piani anzidetti richiedano, il dipendente dovrà dichiarare la disponibilità in via preventiva alla resa di orario aggiuntivo. Tale disponibilità dovrà essere richiesta a tutti coloro che presentano istanza di autorizzazione, indipendentemente dalla situazione delle liste d'attesa riferita al reparto ove il dipendente è incardinato, atteso che l'obiettivo di riduzione delle stesse liste è aziendale e che la almeno parziale fungibilità del personale del comparto in rapporto ai singoli profili di inquadramento ne può consentire l'utilizzo presso più strutture. L'Azienda dovrà rendere nota con congruo anticipo la programmazione delle prestazioni aggiuntive, la cui mancata effettuazione senza valida giustificazione da parte del richiedente comporterà la revoca dell'autorizzazione. L'impegno del dipendente dovrà essere rinnovato con cadenza periodica (ogni tre mesi) mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000; altresì, il dipendente dovrà comunicare le giornate e gli orari di svolgimento delle prestazioni, nonché eventuali variazioni nelle modalità e negli orari di svolgimento delle stesse.

In ogni caso, il diniego all'autorizzazione deve essere fondato su motivi oggettivi, che devono essere esplicitati in una adeguata motivazione, in modo di dar conto dell'esistenza dei presupposti del rifiuto e del rispetto dei criteri di correttezza e buona fede.

Nel caso in cui l'attività autorizzata consegua al conferimento di incarichi da parte di soggetti pubblici o privati si applicano gli specifici adempimenti previsti dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e, in



particolare, la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica degli incarichi autorizzati e dei relativi compensi.

Articolo 6 – Procedura di autorizzazione.

Il dipendente deve presentare la richiesta di autorizzazione all'attenzione del Direttore Generale mediante il modulo (Allegato A) allegato al presente Regolamento, debitamente compilato.

Inoltre, la richiesta deve essere corredata dell'attestazione del Direttore della Struttura di afferenza in merito alla compatibilità dell'attività per cui si richiede l'autorizzazione con quella svolta presso la Struttura medesima (Allegato A), nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, secondo quanto previsto dal comma 1, lett. c) dell'art. 5 del presente Regolamento (Allegato B).

Al termine dell'istruttoria (Allegato C), svolta a cura della S.C. Direzione Medica Unica di Presidio Ospedaliero, la richiesta deve essere autorizzata dalla Direzione Aziendale (Allegato D). L'autorizzazione o il diniego, adeguatamente motivati, saranno comunicati al dipendente che ha presentato la richiesta mediante forma scritta.

Articolo 7 – Limiti.

L'attività non potrà essere espletata durante periodi di assenza dal servizio per malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa, permesso retribuito e ferie (almeno con riferimento al periodo annuale minimo di quattro settimane di cui all'art. 10 del D.lgs. 66/2003), nonché tutte le altre assenze che non consentono l'attività istituzionale.

Altresì, l'autorizzazione non sarà rilasciata ai dipendenti che, in relazione alle proprie esigenze personali o familiari, risultino essere titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale con l'Azienda, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 56 e segg. della L. 662/1996 relativamente al personale con prestazione lavorativa non superiore al 50%.

L'attività non può essere autorizzata in caso di sussistenza di conflitto di interessi. Qualora la richiesta riguardi lo svolgimento di incarichi presso soggetti accreditati in ambito sanitario e sociosanitario con i quali l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari abbia stipulato accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8-quinquies del D.lgs. 502/1992 e tenendo conto del ruolo ricoperto dal dipendente nella stessa Azienda e della tipologia di attività svolta, si provvederà a prestare specifico riguardo nell'accertamento dell'insussistenza di qualsiasi conflitto di interesse.

In ogni caso, deve presumersi la sussistenza del conflitto di interesse, con conseguente impossibilità di rilascio dell'autorizzazione, nell'ipotesi in cui l'attività debba essere svolta in strutture private che, al di fuori dei menzionati accordi contrattuali, hanno in essere contratti per la fornitura di beni o servizi all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.



Articolo 8 – Disposizioni finali.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto con cui viene adottato ed ha validità fino all'adozione di nuove disposizioni.

Il presente Regolamento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D.lgs. 14 marzo 2023, n. 33 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet aziendale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa di riferimento nazionale.

Riferimenti normativi

- art. 97, comma 1, Costituzione;
- Legge 43/2006;
- Legge 10 agosto 2000, n. 251, e del Decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001;
- Art. 3-quater, Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165, come modificato dall'articolo 13 del Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56;
- Art. 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412;
- Art. 53, Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Decreto legislativo 66/2003;
- Art. 1, comma 56 e segg. Legge 662/1996;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- Art. 8-quinquies del Decreto legislativo 502/1992;
- Art. 23, comma 1, lettera d) del Decreto legislativo 14 marzo 2023, n. 33 e ss.mm.ii.

Direzione Generale

San Giovanni di Dio,
via Ospedale 54, 09124 Cagliari
Tel. 070.51092608/09

E-mail dir.generale@aoucagliari.it PEC dir.generale@pec.aoucagliari.it

Sede legale

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.IVA e C.F. 03108560925

AouCaSiCuraDiTe

www.aoucagliari.it





Allegato A

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLE ATTIVITÀ ESERCITABILI DAL
PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ**

Data: _____

All'attenzione del Direttore Generale

OGGETTO: richiesta autorizzazione attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ex L. 43/2006 ai sensi dell'articolo 3-quater del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165, come modificato dall'articolo 13 del Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56.

Il sottoscritto:	
Codice Fiscale:	
Unità Operativa:	
Qualifica:	
Incarico:	

CHIEDE

di essere autorizzato a svolgere attività extra ufficio esercitabile dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ex L. 43/2006 ai sensi dell'articolo 3-quater del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165, come modificato dall'articolo 13 del Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, compatibilmente con le attività istituzionali della Struttura di appartenenza, al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con le esigenze di servizio.



L'attività extra ufficio sarà svolta:

presso l'ente	<input type="checkbox"/> pubblico	<input type="checkbox"/> privato accreditato	<input type="checkbox"/> privato non accreditato
denominazione e sede legale:			
con sede di svolgimento:			
nei giorni e orari:			
per un totale di ore settimanali:			
per le seguenti mansioni/compiti:			

Alla presente si allega:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 secondo quanto previsto dal comma 1, lett. c) dell'art. 5 del Regolamento in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ex L. 43/2006;

Con osservanza,

Il richiedente

Firma: _____



Il Direttore della Struttura Semplice Dipartimentale Complessa

Prof./Prof.ssa/Dott./Dott.ssa _____,

ai fini del rilascio dell'autorizzazione in oggetto,

ATTESTA

che l'attività extra officio per la quale il dipendente chiede l'autorizzazione è compatibile con l'organizzazione delle attività inerenti alla Struttura di appartenenza, con l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa e con la normativa sull'orario di lavoro.

In fede,

Il Direttore della Struttura

Firma: _____



Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ (_____) il _____

residente a _____ (_____) _____

in via _____ n. _____

domiciliato/a in _____ (_____) _____

in via _____ n. _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi dell'art .47 D.P.R. 445/2000)

Data

Il dichiarante

Firma _____

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. È ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.



Allegato C

ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLE ATTIVITÀ ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ

La S.C. Direzione Medica Unica di Presidio Ospedaliero, in relazione all'istanza ai fini della richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di attività extra ufficio esercitabile dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ex L. 43/2006 ai sensi dell'articolo 3-quater del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165, come modificato dall'articolo 13 del Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, presentata in data _____ n. prot. _____ dal dipendente:

Cognome e nome	
Codice Fiscale:	
Matricola	
Unità Operativa:	
Qualifica:	
Incarico:	

viene effettuata l'istruttoria al fine di verificare la compatibilità della presente richiesta alle esigenze aziendali rispetto ai seguenti aspetti:

compatibilità dell'attività con quella del professionista

NOTE: _____

compatibilità rispetto all'organizzazione delle attività inerenti alla Struttura di appartenenza



NOTE: _____

compatibilità rispetto all'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa

NOTE: _____

compatibilità rispetto alla normativa sull'orario di lavoro

NOTE: _____

compatibilità rispetto alle limitazioni funzionali del professionista

NOTE: _____

insussistenza di conflitto di interessi tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e l'ente presso il quale il richiedente intende svolgere l'attività

NOTE: _____

Sulla base delle risultanze della presente istruttoria, il richiedente

È AUTORIZZABILE

NON È AUTORIZZABILE

allo svolgimento di attività extra officio esercitabile dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ex L. 43/2006 ai sensi dell'articolo 3-quater del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165, come modificato dall'articolo 13 del Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56.

Data

L'Istruttore della richiesta



Allegato D

**PROVVEDIMENTO FINALE A SEGUITO DI ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE
ALLE ATTIVITÀ ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ**

Il Direttore Sanitario, vista l'istanza presentata in data _____ n. prot. _____
dal dipendente _____

ai fini della richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di attività extra officio esercitabile dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ex L. 43/2006 ai sensi dell'articolo 3-quater del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165, come modificato dall'articolo 13 del Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, compatibilmente con le attività istituzionali della Struttura di appartenenza, al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con le esigenze di servizio,

VISTO il Regolamento in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ex L. 43/2006 ai sensi dell'articolo 3-quater del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165, come modificato dall'articolo 13 del Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, approvato con Deliberazione n. _____ del _____,

RICHIAMATE le risultanze dell'istruttoria e appurata la sua conformità alle disposizioni aziendali,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE ad autorizzare il richiedente allo svolgimento dell'attività extra officio in conformità alle richieste e all'istruttoria svolta.

PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE con le seguenti limitazioni e/o condizioni:



PARERE NEGATIVO per i seguenti motivi: _____

Allegati:

istanza del richiedente

istruttoria

altro: _____

Data

Il Direttore Sanitario

(SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE GENERALE)

Il Direttore Generale, richiamate le risultanze dell'istruttoria e visto il precedente parere espresso dal Direttore Sanitario:

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

il dipendente _____

allo svolgimento dell'attività extra officio esercitabile dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ex L. 43/2006 ai sensi dell'articolo 3-quater del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165, come modificato dall'articolo 13 del Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56.

Data

Il Direttore Generale